

**Paolo Amarù**, Paolo Amarù  
Via G. Garibaldi 52  
97019 Vittoria (RG)  
CN = Amarù Paolo  
C = IT

**Avv. Milena Basile**  
Via C. Colombo n.250  
97019 Vittoria (RG)

**Claudio Lo Monaco**  
Avv. Claudio Lo Monaco  
Via P. Cav. di Vittorio Veneto n. 59/B  
97019 Vittoria (RG)  
CN = Lo Monaco Claudio  
C = IT

## TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZ. LAVORO

### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

#### CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONI PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.150 C.P.C. e SS

#### PER:

- **Paolo Amarù**, nato a Ragusa il 15.06.1977, (C.F. MRAPLA77H15H163A), dom.e res. a Vittoria (RG), nel Piazzale M. Porcelli n. 9, in proprio ed autodifeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel proprio studio sito in Vittoria nella via G.Garibaldi n.52, fax 0932.511197 pec: [paolo.amaru@avvragusa.legalmail.it](mailto:paolo.amaru@avvragusa.legalmail.it),
- **Basile Milena**, nata a Catania 25.01.1974, (C.F. BSLMLN74A65C351C), dom e res. a Vittoria(RG), in Via C. Colombo n.250, in proprio ed autodifesa ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata nel proprio studio sito in Vittoria nella Via C. Colombo n.250, fax 0932.510033, pec: [milena.basile@avvragusa.legalmail.it](mailto:milena.basile@avvragusa.legalmail.it),
- **Claudio Lo Monaco**, nato a Vittoria il 09.08.1977, (C.F. LMNCLD77M09M088S), e dom. e res.in Vittoria, in Via Cav di Vittorio Veneto n. 59/B, in proprio ed autodifeso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel proprio studio sito in Vittoria nella Via P. Umberto n.155 fax 0932.988395, pec: [claudio.lomonaco@avvragusa.legalmail.it](mailto:claudio.lomonaco@avvragusa.legalmail.it).

Tutti i suddetti difensori dichiarano ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso i propri numeri di fax e gli indirizzi pec sopra indicati.

#### CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei Ministri *pro tempore*, (C.F. 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Catania presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina 149, pec: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

- L'Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia, in persona del direttore *pro tempore*, con sede in via G. Fattori 60, 90146 Palermo, c.f. 80018500829, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina 149, pec [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);
- Ambito Territoriale Permanente di Ragusa (C.F.92005900888), in persona del Direttore *pro tempore*, sito in Ragusa in Via G. Bruno n. 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Catania via Vecchia Ognina 149 pec: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);
- Tutti i docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, in cui i ricorrenti chiedono di essere iscritti nella classe di concorso A046 Scienze Giuridiche Economiche), valide per il biennio aa.ss.2020-2021-2022, e per effetto della quale iscrizione potrebbero essere scavalcati nella graduatoria tenuto conto dei punteggi conseguiti e/o ottenuto dai ricorrenti.

### **IN FATTO**

I ricorrenti, dott.ri Paolo Amarù, Basile Milena e Lo Monaco Claudio, si sono laureati in Giurisprudenza (laurea conseguita in un unico ciclo) presso l'Università degli Studi di Catania rispettivamente in data 26/06/2003, 25/03/2003, 28/07/2003 (cfr. documenti allegati).

Successivamente, gli stessi, al fine di essere inseriti nella classe di Concorso A046 (Scienze Giuridiche Economiche) hanno integrato le materie previste dal D.M. 259 del 9/05/2017, che disciplina i titoli di accesso in materia di istruzione, per le scuole di ogni ordine e grado, come in particolare previsto dall'art. 405 del D.Lgs. n 242 del 16/04/1994 recante le norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente.

Inoltre, come previsto dal decreto ministeriale 616/2017, gli istanti hanno conseguito, ai sensi dell'art. 5, lett.b del Decreto legislativo n.59 del 13/04/2027, i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologiche didattiche, ottenendo sei crediti nelle rispettive materie per un totale di ventiquattro.

L'art. 5, al comma 1, del suddetto decreto legislativo espressamente recita:”  
*costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) il possesso dell'abilitazione specifica alla classe di concorso **oppure** il possesso congiunto dei seguenti requisiti”:*

- a) “**Laurea magistrale o (a ciclo unico)**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerenti con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”.*
- b) “**24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU** acquisiti in forma curriculare aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologiche didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia; pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia; antropologia; metodologie e tecnologia didattiche;*

In buona sostanza, a mente dell'art. 5, comma 1, lett a) e b) del D.M. del 13/04/2017, l'abilitazione **va equiparata**, per ogni effetto di legge, al possesso della laurea magistrale o (a ciclo unico), integrata dalle materie per l'insegnamento ai sensi del D.M. 259 del 9/05/2017, unitamente ai 24 cfu.

**In sintesi, il possesso sia della laurea (integrata con le materie previste per l'insegnamento per la rispettiva classe di concorso -A046- ai sensi del D.M. 259 del 9/05/2017), che dei 24 cfu, ha valore abilitante ai fini dell'insegnamento.**

L'equipollenza, tra il titolo abilitante da un lato ed il possesso congiunto della laurea magistrale (o a ciclo unico) insieme ai 24 cfu dall'altro, si evince **anche** nel **D.M. n.92 dell'8/02/2019** che, inerentemente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, riservati ai docenti abilitati di cui all'art. 3, lett. b, (**Requisiti di Ammissione**), consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea e dei 24 cfu.

Infatti, il D.M. richiama i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs n.59/2017.

In breve, lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il suddetto D.M. n. 92, riconosce il valore abilitante alla laurea unitamente ai 24 cfu.

Pertanto, il concetto di abilitazione, in origine previsto dall'art. 1, comma 110 della legge n. 107 del 13/07/2015, che veniva in passato conseguito anche tramite la procedura SSIS (ad oggi non più attiva), è stato ormai ridefinito dal legislatore delegato in forza del D.lgs n 59/2017, con il conseguimento dei 24 cfu, previo possesso della laurea integrata con le materie specifiche per l'insegnamento, laddove, *ab origine*, il piano di studi del corso di laurea non li prevede.

Ne consegue che, a decorrere dall'entrata in vigore del DLGS n 59/2017, i docenti potranno partecipare ai concorsi per la definitiva immissione al ruolo.

### IN DIRITTO

Ciò premesso, è intenzione dei ricorrenti iscriversi nella seconda fascia, **diventata per il biennio 2020-2021-2022, prima fascia ovvero nella prima fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridiche Economiche)**, ovvero per quelle ritenute equipollenti secondo il punteggio conseguito e maturato nel corso curriculare ed extra-curriculare, essendo in possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea (a ciclo unico-integrata dalla materie per l'insegnamento per la propria classe di concorso), e dai 24 CFU.

Attualmente i ricorrenti sono iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa (cfr. documenti allegati) in quanto l'attuale vigenza del Decreto ministeriale n. 374/2017, articolo 2, lettera A n 4, e con esso i successivi decreti ministeriali e direttoriali, **non consentono** ai ricorrenti, per le disposizioni normative in essi contenute, di essere inseriti nella I fascia.

Il D. M n 47/2017 è illegittimo e lede la sfera giuridica dei dott.ri: Amarù, Basile e Lo Monaco in quanto:

- Preclude loro una maggiore e più ampia possibilità lavorativa avendo la prima fascia priorità di chiamata all'insegnamento maggiore della seconda;
- determina una disparità di trattamento, ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione, fra i docenti ritenuti abilitati secondo la vecchia interpretazione del concetto abilitativo rispetto a quelli che comunque dovrebbero considerarsi tali alla luce del D.M. n 59 del 13-04-2017, art 5, comma 1, lett a) e b).

- li esclude dall'averne accesso alle procedure concorsuali previste e riservate a chi risulta già abilitato, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge 107/2015, secondo l'originaria interpretazione (ovvero abilitazione tramite SSIS, ormai non più possibile perché il relativo corso non è più attivo) rispetto a chi ha già i requisiti previsti dal vigore del D.Lgs n. 59 del 13-04-2017, con particolare riferimento all'art.5, comma 1. Lett. a) e b), rubricato: “**Requisiti di Accesso**”.

Pertanto, i ricorrenti, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi, ricorrono per i seguenti:

## MOTIVI

### I

- **ILLEGITTIMITA' DEL D.M. N. 374 dell'1/06/2017, SPECIFICATAMENTE RIGUARDO ALL'ART.2, LETT.A, N.4, E DEI SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI E DIRETTORIALI DA ESSO DERIVANTI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE;**
- **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA;**
- **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETT. a) e b) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.59 DEL 13 APRILE N.2017;**
- **VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE; 2013/55/UE, RECEPITE CON DLGS.206/2007 E CON IL DLGS.15/2016 e DAL D.M. 39/1998 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.1024/2012.**

Il D.M. n 374 del 2017, all'art. 2, comma 1, lett. (a) capo rubricato” *Seconda Fascia*”, (oggi diventata prima fascia) consente ai docenti abilitati l'inserimento nelle Graduatorie di I fascia di circolo ed d'istituto, senza fare alcuna distinzione tra docenti abilitati e docenti in possesso di laurea magistrale (o a unico ciclo) unitamente ai 24 cfu previsti dall'allegato A del D.M.616/2017.

Pertanto, la corretta interpretazione del D.M. sopra citato, consente già ai ricorrenti di essere inseriti nella graduatoria di I fascia nella rispettiva classe di concorso.

Ne consegue, che il D.M. n 47 del 2017 è illegittimo in quanto, non solo è in contrasto con il D.M. 616/2017 sopra citato, ma anche con l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 13/07/2015 c.d. “Legge della Buona Scuola”, da cui lo stesso D.M deriva.

Infatti, l'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs n.59 del 13/04/2017, amplia il significato attribuito al termine abilitazione (citato dalla legge 107/2015, prima solamente inteso al conseguimento del percorso SSIS, che ormai è inesistente, per cui non si comprende come potrebbe il docente abilitarsi) estendendolo e ricomprendendo a tutti i docenti che siano in possesso congiunto della laurea magistrale (o a unico ciclo) e i 24 CFU.

**Inoltre**, il D.M. n 374/2017 viola i principi costituzionali previsti dagli art 3 e 97 Cost. in quanto discrimina i docenti in possesso di abilitazione ( secondo l'interpretazione precedente all'entrata in vigore dal D.Lgs. 59/2017), e docenti in possesso di laurea magistrale (o a ciclo unico) unitamente ai 24 CFU, in quanto non consente a questi ultimi, al contrario dei primi, di potersi iscrivere nella II fascia (ora diventata I fascia) perché, a dire del D.M. 374/2017 sarebbero privi del titolo abilitativo nonostante il chiaro dettato previsto nell'art. 5, comma 1, lett a) e b) del D.Lgs. 59/2017 li identifichi sostanzialmente in modo eguale.

Ed ancora, **la direttiva europea n. 2013/55/UE**, recepita dal D.lgs. 15/2016 (che disciplina il **riconoscimento delle qualifiche professionali**), e **la direttiva europea 2005/36/CE**, recepita dal D.lgs 206/2007, nonché **il Regolamento Europeo 1024/2012**, regolano il libero accesso professionale subordinandolo solo al possesso di un a specifica **“qualifica professionale”**.

Infatti, a titolo esemplificativo, la direttiva 2005/36/CE, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri dell'Unione Europea nel caso che un cittadino UE voglia esercitare la professione.

Tale direttiva, stabilisce le regole con cui cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono esercitare sul territorio italiano la professione.

Nella normativa europea si parla dunque solo di **qualifica professionale e non di abilitazione e/o idoneità**, che si acquisisce o tramite esperienza professionale o, in alternativa, tramite il raggiungimento di livelli professionali attestati da titoli.

Il legislatore italiano si è già adeguato alla detta normativa europea, infatti, l'art. 1, comma 79 della legge 107 del 13/07/2015 consente, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica di assegnare gli incarichi ai docenti anche in classi di concorso **diverse da quelle per le quali sono**

*abilitati, “purchè posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire...”*

Pertanto, il D.M 374/2017 deve essere **disapplicato** in quanto in netto contrasto **ANCHE** con la normativa europea, oltre a quella nazionale, in quest’ ultimo caso, in particolare con l’articolo 1, commi 79, 110, 114, della legge 107 del 13/07/2015 e del D.Lgs 59/2017, nonchè con i principi costituzionali sanciti dagli artt.3 e 97.

**Il Tribunale di Roma** con la sentenza n **2823 del 2019** pubblicata il 22/03/2019 ha affermato che il possesso della laurea (ovviamente integrata dalla materie per l’insegnamento, qualora occorrenti) e il contestuale possesso dei 24 CFU costituisce di per sé già valore abilitante.

Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione interpretando la ridefinizione del concetto di abilitazione formulata dal recente articolo 5, comma 1, del DLGS 59 del 13/04/2017.

Nel caso specifico, il Tribunale di Roma ha statuito che il fatto che la ricorrente non potesse accedere alla II fascia (oggi I fascia) configurava una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 e 97 Cost. nonchè una negazione all’accesso al pubblico impiego.

Il Tribunale di Roma non ha mancato di precisare che un’interpretazione estensiva del termine abilitante **va fatta anche in considerazione delle normative europee di rango sovranazionale.**

Pertanto, ha inteso ridefinire il concetto di abilitazione come mera procedura amministrativa di reclutamento del personale docente.

Dello stesso avviso le recenti pronunce giurisprudenziali sempre del Tribunale di Roma: sentenze n. 2823 del 22-03-2019 e n. 5319/2018, Tribunale di Cassino sentenza n.452/2019, Tribunale di Siena n 178/19, Tribunale di Parma, decreto cautelare 2744/2019 e altre pronunce favorevoli quali: Tribunale di Napoli, Tribunale di Brescia, Tribunale di Crotone e Tribunale di Avezzano.

Infine, si rileva che i ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione resistente (cfr documentazione allegata) ad inserire gli stessi nella I fascia delle GPS definitive della

Provincia di Ragusa in quanto in possesso dei requisiti sopra indicati, ovvero: laurea a ciclo unico con esami integrativi ed i 24 CFU equivalenti al titolo abilitante.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente, sino ad oggi, non ha dato loro alcun riscontro.

I ricorrenti, allo stato, risultano essere inseriti nella II fascia delle GPS definitive della Provincia di Ragusa, classe di concorso A046 – (Scienze Giuridico Economiche) rispettivamente nelle posizioni n 168 - dott. Amarù-, n. 244 - dott.ssa Basile- e n.115 -dott. Lo Monaco- (cfr. documentazione allegata) in quanto all'atto dell'iscrizione la piattaforma telematica predisposta dal MIUR non consentiva il loro inserimento nella I fascia.

## II

### **PER ALTRI MOTIVI DA ESPORRE TENUTO CONTO DELLE DIFESE SPIEGATE DALLE CONTROPARTI**

\*\*\*\*\*

#### ***Fumus Boni Juris***

Sussiste nel caso specifico il *fumus boni juris*.

Infatti, il possesso della laurea a ciclo unico, integrata dalle materie e dei 24 CFU, è condizione necessaria, ma anche sufficiente, per l'esercizio dell'insegnamento, così come previsto dalla direttiva 205/36/CE, la quale prescrive che i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro della U.E., rientrano nella definizione di titoli di formazione e di qualifica professionale utile all'esercizio della professione regolamentare e quindi costituiscono titoli abilitativi all'insegnamento così come acclarato nel merito dalle recenti pronunce giurisprudenziali *in primis* la sentenza. 2823 del 22/03/2019 del Tribunale di Roma.

#### ***Periculum in Mora***

In riferimento al *periculum in mora*, va evidenziato che l'attesa del giudizio ordinario causerebbe, ai ricorrenti, un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della loro crescita professionale nonchè preclusivo della

possibilità di accumulare punteggio e, di conseguenza, dell'impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato.

E' indubbio, infatti, che il mancato inserimento nella prima fascia renderebbe più difficile l'inserimento degli istanti nel mondo della scuola in quanto preceduti nella graduatoria, dai docenti collocati già in prima fascia.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

### **PIACCIA AL TRIBUNALE**

ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 669 bis c.p.c. e 700 c.p.c., respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, accogliere per le causali esposte in narrativa il presente ricorso e, indi,

- a) disapplicare il D.M. 374 dell'1/06/2017, con particolare riferimento all'art. 2 , lett. a) n 4 nonché i successivi decreti ministeriali e direttoriali da esso scaturenti o equipollenti;
- b) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono in possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituiti: dalla Laurea in Giurisprudenza, dalle materie integrative all'insegnamento e dei 24 CFU (cfr. documentazione allegata) e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) di inserire i ricorrenti **nella prima fascia** ovvero **nella I fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa del personale docente per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico Economiche) ovvero per le classi di concorso esistenti ed equipollenti nonché per quelli che saranno accessibili**
- c) sino all'esito del presente giudizio, collocando i ricorrenti nelle suddette graduatorie tenuto conto del loro punteggio, valutato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Con vittoria di spese e compensi

Si produce:

#### **documenti dott. Paolo Amarù**

- certificato di laurea ( **doc.1**)
- certificato del conseguimento delle materie integrative corsi singoli (**doc.2**);
- certificato dei 24 cfu ( **doc.3**);

- diffida e messa in mora inviata a mezzo pec il 15-09-2020 e relative ricevute di avvenuta consegna (**doc.4**);

**documenti dott.ssa Milena Basile Paolo**

- certificato di laurea (**doc.5**)
- certificato del conseguimento delle materie integrative corsi singoli (**doc.6**);
- certificato dei 24 cfu (**doc.7**);
- diffida e messa in mora inviata a mezzo pec il 16-09-2020 e relative ricevute di avvenuta consegna (**doc.ti 8**);

**documenti dott. Lo Monoca Claudio**

- certificato di laurea (**doc.9**)
- certificato del conseguimento delle materie integrative corsi singoli (**doc.10**);
- certificato dei 24 cfu (**doc.11**);
- diffida e messa in mora inviata a mezzo pec il 16-09-2020 e relative ricevute di avvenuta consegna (**doc.ti 12**);

\*\*\*\*\*

- Pubblicazione delle GPS della Provincia di Ragusa relative alla classe di concorso A046 I e II fascia (**doc.13**).
- Sentenza Trib. di Roma n. 2823/2019 (**doc. 14**).

Ragusa, lì data di deposito

Avv. Paolo Amarù      Avv. Milena Basile      Avv. Claudio Lo Monaco

\* \* \* \*

**NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.150 e 151 C.P.C.**

Il Giudice, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, può, prescrivere, in caso di circostanze particolari ed esigenze di maggiore celerità, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge.

Ritenuto che, nel caso in esame, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., la notificazione è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, nonché per la difficoltà

di identificarli tutti, in quanto il presente ricorso si rivolge oltre che al MIUR ed all'Ambito Territoriale Permanente di Ragusa, anche a tutti i docenti iscritti nella I e II fascia nelle GPS definitive della Provincia di Ragusa-classe di concorso A046 ( Scienze Giuridiche Economiche) valevoli per il biennio 2020-2021-2022, nonché a tutti i docenti che hanno proposto domanda per l'inserimento nelle suddette graduatorie e sono in attesa dell'esito dell'istanza.

Ritenuto, altresì, che la notifica del presente ricorso nei modi ordinari non sarebbe celere ma alquanto gravosa per il numero ingente di destinatari ed, inoltre, non esaustiva atteso la mancata conoscenza dei ricorrenti dei nominativi di tutti i destinatari possibili;

tutto ciò premesso e ritenuto,

### **SI CHIEDE**

al Giudice adito, sentito il pubblico ministero, e per la correttezza rituale dell'integrazione del contraddittorio, di autorizzare la notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 e l'art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza per pubblici proclami, secondo le seguenti modalità:

quanto:

- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro-tempore, (C.F. 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato *ex lege* in Catania presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catania, via Vecchia Ognina 149, a mezzo posta elettronica certificata: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)
- all'Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia- Direzione Generale-, in persona del direttore pro tempore, con sede in via G. Fattori 60, 90146 Palermo, c.f. . 80018500829, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina 149°, a mezzo posta elettronica certificata all' indirizzo: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)

- all'Ambito Territoriale Permanente di Ragusa (C.F.92005900888), sito in Ragusa in Via G. Bruno n. 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n°149, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pec: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)
- quanto ai controinteressati ovvero tutti gli iscritti nella I e II fascia nelle GPS definitive della Provincia di Ragusa-classe di concorso A046 ( Scienze Giuridiche Economiche) valevoli per il biennio 2020-2021-2022, nonché tutti coloro che hanno presentato apposita istanza di iscrizione nelle suddette graduatorie ed attendono l'esito, sia pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione provinciale resistente o, in alternativa, al sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, (C.F. 80185250588), Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato *ex lege* in Catania presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Catania via Vecchia Ognina n°149, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pec: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)

Con osservanza,

Ragusa, lì data di deposito

Avv. Paolo Amarù

Avv. Milena Basile

Avv. Claudio Lo Monaco

N. 2163 2020 R.G.C.L.



**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**Giudice del Lavoro**

**DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA**

**MODALITA' DI TRATTAZIONE SCRITTA**

**(art. 221, comma 4, D.L. n. 34/20 conv. con L. n. 77/20)**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano,

**RILEVATO**

che nel caso concreto possono trovare immediata applicazione le modalità di trattazione scritta;

**FISSA**

l'udienza virtuale del 3 dicembre 2020 per l'adozione dei necessari provvedimenti, assegnando a parte ricorrente termine fino al 4 novembre 2020 per provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto e autorizzando la medesima parte ricorrente a procedere alla notifica nelle forme indicate in ricorso.

**INVITA**

i procuratori delle parti a depositare in via telematica le rispettive note di udienza, fissando a tal fine termine perentorio fino a giorni 5 (ore 12.00) prima della data di udienza.

**AVVERTE**

i procuratori delle parti che il mancato invio delle note di udienza verrà ritenuto equivalente, sotto il profilo degli effetti processuali, alla mancata comparizione in udienza.

Ragusa, 20/10/2020 .

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Claudia M. A. Catalano



## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

Il sottoscritto Avv. Claudio Lo Monaco, del Foro di Ragusa, ai sensi dell'art. 16 bis , comma 9 bis, d.l. 17912012, convertito in legge 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. 90/2014, attesta che l'antescritto ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto dagli Avv.ti P. Amarù, M. Basile e C. Lo Monaco, autodifesi, ed il decreto di fissazione udienza, emesso dal Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa C.Catalano, sono copie conformi ai rispettivi formati digitali estratti dal fascicolo informatico n. 2163/2020 R.G. del Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro.

Esso consta di n. 13 pagine esclusa la presente.

***Avv. Claudio Lo Monaco***

Firmato digitalmente da

**Claudio Lo Monaco**

CN = Lo Monaco  
Claudio  
C = IT